Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1985, n. **350.**

Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 74;

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.

2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

a) esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;

c) possesso, per le persone indicate sub *b*), per quelle che esercitano funzioni di controllo nonchè per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 5;

d) presentazione di un articolato programma di attività in cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla commissione delle Comunità europee.

Art. 2.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'ente creditizio presso il quale la carica deve essere ricoperta;

c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche all'amministratore delegato e ai membri di organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Art. 3.

1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non più di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda categoria e le casse comunali di credito agrario può essere ricoperta, oltre che dalle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, anche da coloro che abbiano svolto, per un periodo non inferiore ad un anno:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese agricole, commerciali o artigiane;

b) attività professionali o di insegnamento in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo.

2. Nelle casse rurali ed artigiane e nelle banche popolari di cui al precedente comma la carica di presidente può essere altresì ricoperta da persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

3. Per la carica di direttore o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso i predetti enti creditizi è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria o assicurativa.

Art. 4.

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino lo esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro

che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 57 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti e società del settore assicurativo o finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 6.

1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente articolo 5, numeri 2) e 3), lettere *a*) e *b*), posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli.

Art. 8.

1. L'autorizzazione all'apertura in Italia di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità è rilasciata dalla Banca d'Italia sulla base delle disposizioni vigenti per l'istituzione di succursali di enti creditizi italiani.

2. L'autorizzazione non può essere negata se l'ente creditizio è costituito sotto forma giuridica diversa da quelle ammesse nel territorio nazionale, purché esso sia dotato di un capitale o fondo assimilato.

Art. 9.

1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori.

2. La comunicazione deve essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari a completamento dell'istanza medesima. In ogni caso la decisione deve essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

Art. 10.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e alla commissione delle Comunità europee.

2. Se la revoca riguarda enti creditizi italiani aventi succursali in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro.

Art. 11.

L'art. 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 34. — Con deliberazione motivata del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali di enti creditizi in seguito a violazioni di legge, irregolarità di gestione ed insufficienza di fondi.

Se il provvedimento di cui al primo comma riguarda succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro. Il provvedimento è altresì comunicato alla commissione delle Comunità europee ».

Art. 12.

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità.

2. Le informazioni, le notizie e i dati acquisiti ai sensi del comma precedente sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Art. 13.

1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 1 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti all'albo previsto dallo art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In deroga al disposto del precedente art. 6, la scelta dei titolari delle cariche previste ai precedenti articoli 2 e 3 dovrà conformarsi ai requisiti professionali indicati negli articoli medesimi all'atto del rinnovo dei relativi uffici e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nel territorio regionale, provvedono ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 780, nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla legge 5 marzo 1985, n. 74, e dalle norme previste nel decreto stesso.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Entro il termine di cui al precedente comma 1 il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio fissa i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi con riferimento al periodo transitorio previsto dall'art. 3, punto 3, lettere *b*) e *c*), della direttiva del Consiglio della Comunità europee del 12 dicembre 1976, n. 780.

3. I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati alla commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 21

NOTE

Nota al titolo:

La legge 5 marzo 1985, n. 74 (articolo unico) ha conferito delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 77/780 in materia creditizia. Tale direttiva è stata pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 322/30 del 17 dicembre 1977.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il r.d.-l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, reca *disposizioni per la tutela del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia*. Il testo degli articoli 57 e 67 di questo r.d.-l. è il seguente:

« Art. 57. — Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma degli articoli 2365, 2368, 2369 e 2369-*bis* del codice civile.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario della Banca d'Italia, che assume il nome di "commissario provvisorio", a ciò designato dal Governatore della Banca d'Italia. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonché quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì essere richiesta alla Banca d'Italia dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso la Banca d'Italia provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dalla Banca d'Italia competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale ».

« Art. 67. — Con decreto del Ministro per il tesoro su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma primo.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta, qualora ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, pure quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie, anche in seguito alla conclusione di un concordato. Pure i commissari straordinari ed i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione regolata dal presente capo, la quale può altresì essere disposta, anche di ufficio, in luogo della liquidazione secondo le norme ordinarie, allo scopo di rendere la liquidazione stessa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dal presente capo.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 42, 43 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

In tal caso i poteri del commissario nominato dalla Banca d'Italia si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nell'azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nei commi terzo e quarto dell'art. 58, il Governatore della Banca d'Italia nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera *b*) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Il comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni quindici, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte "Disposizioni e comunicati" rubrica "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".

Le indennità spettanti ai commissari ed ai comitati di sorveglianza sono fissate dalla Banca d'Italia e sono a carico delle aziende ».

Nota all'art. 4, *comma* 2:

La legge 12 agosto 1982, n. 576, ha per oggetto la *riforma della vigilanza delle assicurazioni*. La legge 23 marzo 1983, n. 77, riguarda *l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare*.

Nota all'art. 5, *n.* 2):

La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca *disposizioni contro la mafia*. Tali disposizioni sono state modificate ed integrate con le leggi 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726 e 23 dicembre 1982, n. 936. Il testo aggiornato della legge 31 maggio 1965, n. 575, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1982, supplemento ordinario (avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 9 novembre 1983).

Note all'art. 5, *n.* 3):

— I reati previsti dal r.d.-l. 12 marzo 1936, n. 375 (v. nota all'art. 4, comma 1) sono disciplinati nel titolo VIII di detto testo normativo.

— Il r.d.-l. 16 marzo 1942, n. 267, concerne *disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.*

Nota all'art. 6, *comma* 2:

La legge 24 gennaio 1978, n. 14, concerne *norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.*

Nota all'art. 12, *comma* 1:

Il testo dell'art. 10 del r.d.-l. n. 375/1936 è il seguente:

« Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo della Banca d'Italia sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio ».

Nota all'art. 13, *comma* 1:

Il testo dell'art. 29 del r.d.-l. n. 375/1936 è il seguente:

« Presso la Banca d'Italia è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio, per le aziende già iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del r.d.-l. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda alla Banca d'Italia per le aziende che intendono iniziare la propria attività ».

Nota all'art. 14:

V. la nota al titolo.

Nota all'art. 15:

Il testo delle lettere *b*) e *c*), di cui al punto 3 dell'art. 3 della direttiva CEE n. 77/780, è rispettivamente il seguente:

« *b*) Qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro prevedano, al momento della notifica della presente direttiva, le esigenze economiche del mercato quale condizione per l'autorizzazione e qualora le difficoltà tecniche o strutturali del suo sistema bancario non gli consentano di abbandonare tale criterio entro il termine previsto dall'art. 14, paragrafo 1, tale Stato può tuttavia, per un periodo di sette anni a decorrere dalla notifica, continuare ad applicare tale criterio.

Esso notifica la sua decisione e la motivazione della stessa alla commissione entro un termine di sei mesi dalla data di notifica.

c) Entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva, la commissione, previa consultazione del comitato consultivo, sottopone al Consiglio una relazione sull'applicazione del criterio delle esigenze economiche. Se del caso, la commissione sottopone al Consiglio proposte intese a porre termine

all'applicazione di detto criterio. Il periodo di cui alla lettera *b*) è prorogato per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che nel frattempo il Consiglio, deliberando all'unanimità sulle proposte della commissione, non adotti una decisione intesa a porre termine all'applicazione del criterio in questione».

Il testo dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva CEE n. 77/780 (richiamato nella lettera *b*) della disposizione sopra riportata) è il seguente:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la commissione».

La direttiva CEE n. 77/780 è stata notificata il 15 dicembre 1977.

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164 (in «Gazzetta Ufficiale» n. 104 del 4 maggio 1985) **coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1985, n. 322** (in «Gazzetta Ufficiale» n. 154 del 2 luglio 1985), **recante: «Norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione».**

AVVERTENZE

— Il testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1985 non ha tenuto conto dell'avviso di rettifica al decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1985 (rettifica relativa all'art. 2 del decreto-legge).

Si ritiene opportuna, pertanto, una nuova pubblicazione integrale del testo coordinato, la quale deve intendersi sostitutiva di quella in precedenza avvenuta.

— Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Art. 1.

1. I valori-limite dell'ossigeno disciolto espresso in centesimi di cui al parametro 11 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, possono essere compresi fra 50 e 170 di saturazione di O_2, quando le acque di balneazione siano sottoposte a programma di sorveglianza per un'adeguata rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Per le stesse acque, e sempre in relazione alle manifestazioni di fioritura algale, ai fini del giudizio di idoneità alla balneazione non si tiene conto del parametro «colorazione».

2. La regione che, avendo messo in atto il programma di sorveglianza di cui al precedente comma 1, intende avvalersi di tali facoltà ne dà comunicazione al Ministero della sanità, precisando i tratti di costa in cui vengono applicati i suddetti limiti nonché la durata di applicazione degli stessi.

3. Le facoltà indicate ai commi precedenti sono limitate ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, viene effettuato, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità.

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, reca *attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.* L'allegato 1 a detto decreto indica i *requisiti di qualità delle acque di balneazione.* Il parametro 11 di questo allegato specifica i valori-limite dell'*ossigeno disciolto* che, secondo il testo modificato dal decreto-legge qui pubblicato, potevano essere compresi tra 70 e 120 di saturazione di O_2.

Nota all'art. 2:

L'allegato 2 al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, disciplina le *norme tecniche* relative ai prelievi ed alle analisi dei campioni delle acque di balneazione.

(3826)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 giugno 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 10 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, che detta le norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 1297/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 ed in particolare il nuovo tasso dell'ECU applicabile a decorrere dal 27 maggio 1985;

Visto il regolamento (CEE) n. 1716/85 della commissione del 24 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 del 28 luglio 1983 per quanto

riguarda i nuovi importi degli aiuti da concedere al latte ed ai prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole;

Considerato che, in relazione all'intervenuta normativa comunitaria, occorre modificare gli allegati 1 e 2 del succitato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

All'allegato 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 alla colonna « e », il coefficiente di conversione in latte « 4,5 » dei formaggi della categoria IV è sostituito da « 3,5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr.)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr.)	Entità del contributo espresso in Lt/100 Kg. a decorrere dall'1-6-85
Categoria I:			
1) Latte intero crudo	257,5	515	51.573,60
2) Latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT	257,5	515	51.573,60
3) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT, e contenente almeno il 90% in peso di latte intero	257,5	515	51.573,60
4) Yogurt al latte intero, appartenente alla voce 04,01 della tariffa doganale comune	257,5	515	51.573,60
5) Yogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte intero	257,5	515	51.573,60
Categoria II:			
6) Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT	257,5	515	31.344,30
7) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	515	31.344,30
8) Yogurt al latte parzialmente scremato, appartenente alla voce 04,01 della tariffa doganale comune	257,5	515	31.344,30
9) Yogurt zuccherato al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	515	31.344,30
Categoria III:			
10) Latticello e latte battuto	257,5	515	15.546,18
Categoria IV:			
11) Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa sulla sostanza secca uguale o superiore al 40%	57,2	114,4	180.507,60
Categoria V:			
12) Altri formaggi aventi tenore, in peso di materia grassa sulla sostanza secca uguale o superiore al 45%	28,61	57,2	464.162,40
Categoria VI:			
13) Grana Padano	25,7	51,5	515.736,00
Categoria VII:			
14) Parmigiano Reggiano	23,4	46,8	567.309,60

(3778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985:

Pane Marcello, notaio residente nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Jesi, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cuocolo Alberto, notaio residente nel comune di Colico, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Lecco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zaccarelli Francesco, notaio residente nel comune di Pennabili (distretto notarile di Pesaro), è trasferito nel comune di Pesaro, con l'anzidetta condizione;

Triola Guglielmo, notaio residente nel comune di Maratea (distretto notarile di Potenza), è trasferito nel comune di Melfi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caggiano Emilio, notaio residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano (distretto notarile di Ascoli Piceno), è trasferito nel comune di San Polo d'Enza (distretto notarile di Reggio Emilia), con l'anzidetta condizione;

Dianese Paolo, notaio residente nel comune di Barbarano Vicentino (distretto notarile di Vicenza), è trasferito nel comune di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985:

Tassitani Farfaglia Eugenia, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Genova, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cante Pasquale, notaio residente nel comune di Settimo Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Forenza, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Latorraca Angelina, notaio residente nel comune di Vernole, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Federici Paolo Angelo, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Valeggio sul Mincio, distretto notarile di Verona.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985:

il decreto ministeriale 19 giugno 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Triola Guglielmo alla sede di Melfi, distretto notarile di Potenza;

Cestone Vincenzina, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Melfi, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

([illegible])

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Zeta due a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 5 giugno 1985 il dott. Roberto Aguiari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Zeta due a r.l., in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 15 ottobre 1984, in sostituzione dell'avv. Marco Venturini, dimissionario.

([illegible])

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comital di Volpiano (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ruffini, sede e stabilimento di Cascine Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipill, sede e stabilimento di Fiano (Torino), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsalino G. & Fratello, sede e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.S.M. di Gianotti, in frazione San Marzanotto e stabilimento di San Marzanotto (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura Poma, sede legale amministrativa e stabilimento di Biella (Vercelli), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Federico Fortis, sede e stabilimento di S. Maurizio d'Opaglio (Novara), fallita il 25 luglio 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Europa, sede e stabilimento di Varallo Pombia (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ossolana di Novara, uffici e stabilimenti di Verbania e Pallanza (Novara), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmel di Novara, sede e stabilimento di Omegna (Novara), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Refrattari Orta, sede e stabilimento di Orta S. Giulio (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 20 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Bongiovanni, sede e stabilimento di Cuneo, è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.R.A.D. - Fabbrica italiana ricambi apparati Diesel, sede e stabilimento di Bagnolo Piemonte (Cuneo), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autofontana, sede e stabilimento di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.T.E., sede e stabilimento di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saet, sede di Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, sede di Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse Werke di Orbassano (Torino), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balma, sede di Torino e stabilimenti di Cascine Vica e La Cassa (Torino), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elto, sede legale in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Alpine, sede e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 18 maggio 1984, ultima concessione.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., sede e stabilimento di Druento (Torino), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano & C. di Tortona (Alessandria), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitet di Mappano (Torino), fallita il 10 febbraio 1984, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F.A.S.T., sede di Torino e stabilimenti di Torino e Caluso (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trabaldo Togna, sede e stabilimento di Pray Biellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vergnano lamiere, sede di Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Per Rosa di Borgomanero (Novara), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecniplast, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 30 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecniplast, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Sartorio & F., sede e stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinquini In.Ca.B., sede e stabilimento di Bergamo, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. Stamperie della Val Canonica, sede e stabilimento di Malonno (Brescia), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Clement, sede di Milano e stabilimenti di Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Artigo, sede di Milano e stabilimento di Siziano (Pavia), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede di Milano e per i soli stabilimenti di Clusone (Bergamo), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli trazione, già S.p.a. E. Marelli elettromeccanica, sede di Milano, stabilimento ed uffici di Sesto S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lawil, sede e stabilimento di Varzi (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni & C., sede di Milano e stabilimenti di Albairate (Milano) e Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicea - Società impianti costruzioni e affini, sede di Milano e stabilimento di Basiano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona, sede di Milano, unità produttiva e uffici di Garbagnate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchi Arturo, sede di Renate Brianza e stabilimenti di Renate Brianza e Verano Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Antonio Farioli & Figli, sede e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla, sede e stabilimento di Germignaga (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 luglio 1984 al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cobres - Confezioni bresciane di Luciano Chiadò & C., sede e stabilimento di Castrezzato (Brescia), fallita il 23 febbraio 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1984 al 25 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cereria Amos Sgarbi, sede e stabilimento di Oggiono (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio F.lli Pozzi Electa, sede di Milano e stabilimento di Seregno (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telsa, sede e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isal Tessari, sede e stabilimento di Bovisio Masciago (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mario Crosta di E. Crosta & C., sede e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1984 al 3 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Elli Riduttori Seites, sede di Milano e stabilimento di Barbaiana di Lainate (Milano) (e non con sede in Barbaiana di Lainate), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmo Motors, sede di Milano e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rizzoli editore S.p.a., sede legale in Milano, unità di Roma, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore di quarantatre operai dipendenti dalla ditta Fay italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Marcon (Venezia) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 novembre 1984 al 15 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sirma S.p.a., con sede legale in Venezia e stabilimenti in Porto Marghera (Venezia) (Sirma 1), Malcontenta (Venezia) (Sirma 2 e 5), Vado Ligure (Savona) (Sirma 4), Lozzolo (Vercelli) (Sirma 3), Castellamonte (Torino) (Sirma 6), servizi, uffici e sedi periferiche, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Durante S.p.a., con sede e stabilimento in Gorgo al Monticano (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 25 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., P.M. - Prefabbricati metallici di Cervignano (Udine), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della Sprea di Mario Pitteri di Trieste è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche e fonderie Camplone & Figli di Pescara, è prolungata al 6 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manto Sud di Avezzano (L'Aquila) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simel di Poggibonsi (Siena) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdo Cecchetti di Cascina (Pisa) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, unità di Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mearelli di Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 agosto 1984 al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.I. di Terni, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Me.Sa di Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serragiumenta laterizi, con stabilimento in Altomonte (Cosenza), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla International Paper Italia S.p.a., stabilimento di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 16 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sicel S.r.l. di Assemini, zona industriale Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrino & C., sede e stabilimento di Givoletto (Torino), già sede e stabilimento di Venaria Reale (Torino), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3615)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 giugno 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « DATAG - Società internazionale di revisione e fiduciaria S.r.l. », in Milano, alla società « DATAG - Società internazionale di revisione e fiduciaria per azioni », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 giugno 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Guerard Delbor Vallas - Società a responsabilità limitata » in forma abbreviata « Guerard Delbor Vallas S.r.l. », in Firenze, alla medesima società con sede in Milano, limitata alla sola attività di revisione.

(3693)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, in Città di Castello.

(3697)

Approvazione del nuovo statuto della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito fondiario

Con decreto ministeriale 14 giugno 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito fondiario, in Roma.

(3698)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sarcedo

Con decreto 30 maggio 1985, n. 994, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del tratto di Roggia Nuova, segnato nel catasto del comune di Sarcedo (Vicenza), al foglio n. 11, mappale 286 (ex 39½) di mq 1288, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 novembre 1982 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

(3692)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riparto di fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. (Deliberazione 6 marzo 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985, che, fra l'altro, quantifica la quota del fondo ex art. 9, legge n. 281/70, in lire 744 miliardi;

Visto l'art. 3, sesto e settimo comma, della legge finanziaria n. 887/84, per l'esercizio 1985, il quale dispone, fra l'altro, che per il 1985 il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende per il trasporto pubbliche e private venga finanziato, per la parte relativa alle regioni a statuto speciale, mediante la riduzione complessiva di L. 88.614.319.000, a valere sulle somme loro spettanti, ai sensi dell'art. 9 della sopracitata legge n. 281/70;

Vista la nota del Ministero del tesoro - R.G.S.-I.G.B. n. 102545, datata 1° febbraio 1985, con la quale si conferma in L. 88.614.319.000 l'importo complessivamente da recuperare sulle quote di devoluzione delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, per il fondo nazionale di ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma di lire 30 miliardi, a valere sulla richiamata disponibilità di lire 744 miliardi, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a titolo d'annualità 1985 di limite d'impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge numero 574/65;

Ritenuto di dover assumere, per la ripartizione del rimanente fondo programmi regionali di sviluppo, complessivamente pari a lire 714 miliardi (al netto, cioè, della sopracitata somma di lire 30 miliardi) i criteri adottati negli anni precedenti per i riparti delle quote ex art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge n. 356/76;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che prevede un limite di impegno, per il 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Ritenuto di dover confermare, per l'annualità 1985 di lire 30 miliardi, del suindicato limite d'impegno 1977, ex art. 2, legge n. 403/77, le quote di devoluzione già assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano negli anni 1984 e precedenti;

Vista la legge n. 352/76, recante norme per l'attuazione della direttiva C.E.E. n. 268/75;

Ritenuto di dover confermare, per le annualità 1985, complessivamente ammontanti a lire 8,5 miliardi, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ex art. 15, lettera *c*) della sopracitata legge n. 352/76, le quote di devoluzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, già assegnate negli anni 1984 e precedenti;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive C.E.E. e per la riforma dell'agricoltura;

Ritenuto di dover confermare, per le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ex art. 6, lettera *a*) della sopracitata legge n. 153/75, complessivamente ammontanti a lire 95 miliardi, le quote di devoluzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, già assegnate negli anni 1984 e precedenti;

Visto l'art. 3 della legge n. 261/76, che mette a disposizione della regione Marche, fra l'altro, l'importo annuo di lire 3 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Ritenuto di dover assegnare alla regione Marche l'importo di lire 3 miliardi, per il 1985, per le finalità, di cui alla sopracitata legge n. 261/76;

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge n. 828/82, con il quale viene messa a disposizione della regione Marche, tra l'altro, la somma di lire 10 miliardi, per il 1985, in aggiunta a quanto previsto dalla legge n. 734/72;

Ritenuto, altresì, di dover assegnare alla regione Marche la sopra indicata somma di lire 10 miliardi, per il 1985, per le finalità ex lege n. 734/72 (calamità naturali);

Visto, inoltre, l'art. 18 della richiamata legge finanziaria n. 887/84, il quale autorizza la spesa di lire 1.300 miliardi, per le finalità, di cui alle leggi n. 984/77 e n. 403/77, art. 1, da trasferire alle regioni, secondo le procedure stabilite dall'art. 4 della citata legge n. 403/77;

Ritenuto di dover ripartire, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la sopracitata autorizzazione di spesa di lire 1.300 miliardi, secondo i coefficienti proposti dal Ministero dell'agricoltura;

Acquisito il parere favorevole della commissione interregionale, ex art. 13, legge n. 281/70, nella seduta del 1° marzo 1985, sui criteri di riparto dei fondi sopra menzionati;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sulla disponibilità di L. 744.000.000.000 del fondo 1984, ex art. 9 della legge n. 281/70, è assegnata, a titolo di limite d'impegno, annualità 1985, per contributi interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Art. 2.

La somma di L. 625.385.681.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1985, ex art. 9, legge n. 281/70, al netto, cioè, dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa e richiamato dall'art. 1, nonché dalle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 3 (sesto e settimo comma) della legge n. 887/84, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	6.697.158.000
Bolzano	7.595.376.000
Valle d'Aosta	3.973.917.000
Piemonte	31.245.138.000
Lombardia	47.367.785.000
Veneto	29.758.817.000
Friuli-Venezia Giulia	2.646.264.000
Liguria	16.044.460.000
Emilia-Romagna	29.937.079.000
Toscana	26.404.181.000
Umbria	14.871.804.000
Marche	19.071.038.000
Lazio	37.087.606.000
Abruzzo	32.735.030.000
Molise	23.887.482.000
Campania	90.504.492.000
Puglia	69.033.874.000
Basilicata	31.568.582.000
Calabria	51.235.623.000
Sicilia	34.084.398.000
Sardegna	19.635.577.000
Totale	625.385.681.000

Art. 3.

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1985, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, è ripartita, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

Art. 4.

I fondi, di cui all'art. 15, lettera *c*), per le finalità ex art. 10, lettera *a*), della legge n. 352/76, derivanti dalle annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, ammontanti complessivamente a lire 8,5 miliardi, sono ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Totale province autonome	257.975
Piemonte	585.358
Valle d'Aosta	135.422
Lombardia	432.344
Veneto	341.537
Friuli-Venezia Giulia	148.304
Liguria	182.237
Emilia-Romagna	428.573
Umbria	192.606
Marche nord	169.041
Toscana nord	402.493
Lazio nord	124.110
Totale regioni centro nord	3.142.025
Marche sud	40.800
Toscana sud	5.610
Lazio sud	221.340
Abruzzo	412.590
Molise	217.260
Campania	481.440
Puglia	443.700
Basilicata	474.300
Calabria	578.340
Sicilia	669.120
Sardegna	1.555.500
Totale regioni meridionali	5.100.000
Totale generale	8.500.000

Art. 5.

Le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ex art. 6, lettera *a*) della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi, sono ripartite, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Annualità limite di impegno 1974

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	670.000
Valle d'Aosta	50.000
Lombardia	620.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	160.000
Trento	140.000
Veneto	490.000
Friuli-Venezia Giulia	150.000
Liguria	70.000
Emilia-Romagna	660.000
Toscana	520.000
Umbria	205.000
Marche	300.000
Lazio	620.000
Abruzzo	380.000
Molise	175.000
Campania	505.000
Puglia	1.000.000
Basilicata	425.000
Calabria	530.000
Sicilia	1.215.000
Sardegna	1.115.000
Totale	10.000.000

Annualità limite di impegno 1975

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	1.020.000
Valle d'Aosta	73.000
Lombardia	942.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	237.000
Trento	209.000
Veneto	739.000
Friuli-Venezia Giulia	236.000
Liguria	107.000
Emilia-Romagna	1.006.000
Toscana	784.000
Umbria	312.000
Marche	464.000
Lazio	922.000
Abruzzo	567.000
Molise	255.000
Campania	750.000
Puglia	1.486.000
Basilicata	631.000
Calabria	792.000
Sicilia	1.806.000
Sardegna	1.662.000
Totale	15.000.000

Annualità limite d'impegno 1976

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	1.235.000
Valle d'Aosta	91.000
Lombardia	1.145.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	322.000
Trento	284.000
Veneto	897.000
Friuli-Venezia Giulia	279.000
Liguria	128.000

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Emilia-Romagna	1.219.000
Toscana	958.000
Umbria	381.000
Marche	577.000
Lazio	1.059.000
Abruzzo	815.000
Molise	368.000
Campania	1.076.000
Puglia	2.136.000
Basilicata	910.000
Calabria	1.135.000
Sicilia	2.599.000
Sardegna	2.386.000
Totale	20.000.000

Annualità limite d'impegno 1977

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Annualità limite d'impegno 1978

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Art. 6.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3 miliardi, per l'anno 1985, per le finalità di cui alla legge n. 261/76 (calamità naturali).

Art. 7.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1985, per le finalità di cui alla legge n. 828/82 (calamità naturali).

Art. 8.

La somma di lire 1.300 miliardi è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità ex legi n. 984/77 e n. 403/77, art. 1, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	9.230.000.000
Piemonte	51.506.000.000
Liguria	21.307.000.000
Lombardia	62.309.000.000
Bolzano	21.424.000.000
Trento	19.045.000.000
Friuli-Venezia Giulia	23.426.000.000
Veneto	65.819.000.000
Emilia-Romagna	85.553.000.000
Toscana	59.683.000.000
Umbria	29.328.000.000
Marche	35.256.000.000
Lazio	70.941.000.000
Abruzzo	60.697.000.000
Molise	36.777.000.000
Campania	130.637.000.000
Puglia	127.738.000.000
Basilicata	66.937.000.000
Calabria	90.558.000.000
Sicilia	132.873.000.000
Sardegna	98.956.000.000
Totale	1.300.000.000.000

Art 9.

All'erogazione dei fondi, di cui ai precedenti articoli, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica, fatti salvi, per tutte le annualità dei limiti d'impegno, ex legi n. 153/75, n. 352/76 e n. 403/77, gli adempimenti a cura delle regioni, precedentemente deliberati dal CIPE.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3405)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazioni in ordine alla esatta portata da attribuire alla espressione « soli ampliamenti » di cui alle deliberazioni 27 marzo e 29 maggio 1980. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Viste le proprie deliberazioni in data 27 marzo 1980 e 29 maggio 1980, concernente — tra l'altro — l'individuazione, ai fini dell'applicazione dei benefici agevolativi di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Visto, in particolare, il disposto della lettera *C*), secondo comma, della suddetta delibera del 29 maggio 1980, il quale dichiara insufficientemente sviluppati, per nuove iniziative ed ampliamenti industriali, i comuni di Gubbio e di Amelia e, per i soli ampliamenti, il comune di Todi;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 62812 in data 28 marzo 1985, volta ad ottenere da parte del CIPI una interpretazione autentica in merito alla espressione « solo ampliamento », usata in relazione ad alcune zone individuate con le sopra citate delibere del 27 marzo 1980 e 29 maggio 1980;

Considerato che, con la formulazione del disposto stesso, non si è inteso operare una esclusione per le iniziative di ammodernamento industriale dall'ammissibilità alle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di stabilire l'esatta portata delle direttive di cui alle suindicate delibere, precisando che, con l'espressione « solo ampliamento » si è inteso escludere dalle agevolazioni creditizie soltanto le nuove iniziative e non gli ammodernamenti, mentre per i comuni di Gubbio e di Amelia si è inteso considerare ammissibili alle agevolazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, oltre ai nuovi impianti ed agli ampliamenti, anche gli ammodernamenti;

Delibera:

L'espressione « soli ampliamenti » contenuta nella delibera del CIPI del 29 maggio 1980, riferita al comune di Todi deve intendersi, nella fattispecie specifica e negli altri casi analoghi individuati nella precedente delibera del 27 marzo 1980, nel senso di esclusione dalle agevolazioni creditizie di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, soltanto delle nuove iniziative industriali e non anche degli ammodernamenti.

Correlativamente, nella medesima lettera *C*) della delibera del 29 maggio 1980, l'espressione « nuove iniziative ed ampliamenti » deve intendersi nel senso che i comuni di Gubbio e di Amelia sono individuati come aree insufficientemente sviluppate, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, per nuovi impianti, per ampliamenti e per ammodernamenti.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3408)

Revisione delle nozioni di « ammodernamento » e « ampliamento » ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie ad imprese industriali ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775;

Vista la delibera del CIPE in data 20 dicembre 1984 nella quale è, tra l'altro, previsto che il CIPI con propria delibera, su proposta del Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, proceda alla revisione delle nozioni di « ampliamento » e « ammodernamento » ai fini della concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 10 e 13 ed in conto canoni di cui all'art. 17 della legge n. 183/1976 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recepiti nel testo unico 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le delibere del CIPE in data 31 maggio 1977 e le delibere di questo Comitato in data 5 dicembre 1979 e 11 dicembre 1980 concernenti l'argomento;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione di dette nozioni, per meglio adeguarle alla realtà dei fenomeni del settore industriale, con particolare riferimento alle esigenze di rinnovamento tecnologico e di potenziamento produttivo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Ministro della industria, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Il punto 1, lettere *a*) e *b*), della delibera CIPE del 31 maggio 1977 e le delibere CIPI del 5 dicembre 1979 e 11 dicembre 1980, di cui alle premesse, sono così sostituiti nelle parti riguardanti le nozioni di « ammodernamento » e di « ampliamento »:

« Ai fini dell'applicazione della legge e del decreto suindicato:

a1) Si considerano « ammodernamenti » le iniziative che con interventi sugli impianti fissi, sono volte al rinnovo e/o alla innovazione degli impianti, ricomprendendo tra le stesse le seguenti iniziative finalizzate a migliorare la struttura produttiva nel suo complesso:

a) al miglioramento della produttività;

b) al miglioramento e/o razionalizzazione del processo produttivo;

c) all'aggiornamento del prodotto;

d) al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo;

e) al miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro;

f) all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali;

g) al risparmio energetico;

h) al recupero ed utilizzo industriale di sottoprodotti;

i) all'installazione o al potenziamento di impianti destinati a migliorare le condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

Gli interventi di ammodernamento possono comportare un aumento di capacità produttiva entro il limite massimo del 20% della capacità produttiva preesistente gli interventi stessi. Tale limite è ridotto al 5% per le iniziative ricomprese nei settori sospesi dalle agevolazioni finanziarie.

Il vincolo di cui all'art. 3-*bis* della legge n. 91/79, in relazione all'abrogazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76, deve ritenersi esclusivamente quale limite all'aumento dell'occupazione come conseguenza diretta dell'ammodernamento, potendo l'iniziativa comportare una eventuale riduzione del personale.

a2) Nel settore della chimica si considerano altresì ammodernamenti le iniziative che senza aumentare la capacità produttiva globale di un prodotto realizzano, nell'ambito di un programma aziendale o di gruppo, la razionalizzazione e/o integrazione del ciclo produttivo anche mediante l'introduzione, nei territori del Mezzogiorno, di nuovi processi produttivi per lo stesso prodotto o prodotti sostitutivi analoghi;

b) Si considerano « ampliamenti » le iniziative che con interventi sugli impianti fissi ed indipendentemente dai riflessi sui livelli occupazionali siano volte ad aumentare la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi. Per i progetti di investimento rispondenti ai requisiti anzi-

detti, tutte le spese ivi previste, anche quelle dirette all'ammodernamento di cui alle lettere *a*) e *a2*) si intendono — ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al testo unico del 6 marzo 1978, n. 218 — come tendenti all'aumento della capacità produttiva dello stabilimento.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le iniziative per le quali, alla data di approvazione della presente delibera, non sia intervenuta la erogazione a saldo delle agevolazioni finanziarie.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3409)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale toscana n. 5503 del 27 maggio 1985, esecutiva ai sensi di legge, l'autorizzazione sanitaria alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale « Perla » nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di gas acido carbonico, in contenitori di vetro della capacità di litri 0,5, 1 e 2 di cui ai decreti ministeriali n. 1117 e n. 1118 del 30 settembre 1970 ed alla delibera della giunta regionale toscana n. 1266 dell'8 febbraio 1982, è stata trasferita e intestata dalla ditta Santafiora di Paci A. alla Santafiora S.r.l. con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, (Arezzo).

La Santafiora S.r.l. è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale « Perla », nel tipo come sgorga dalla sorgente, in contenitori della capacità di litri 0,5, 1, 1,5 e 2 ottenuti a partire sia da mescola di policloruro di vinile Benvic PEB 660 che da mescola di policloruro di vinile Dorlyl FC 35, prodotte rispettivamente dalla società Solvay e C.ie e dalla società Dorlyl.

La Santafiora S.r.l. dovrà presentare, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale « Perla » in recipienti di PVC per la commercializzazione, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge.

I rilevamenti analitici precitati saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939.

I contenitori a base di policloruro di vinile Benvic PEB 660 e Dorlyl FC 35, della capacità di litri 0,5, 1 e 2 devono essere contrassegnati soltanto con etichette, conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale toscana numero 1266 dell'8 febbraio 1982, sulle quali devono essere riportati gli estremi della deliberazione oggetto del presente annuncio, l'indicazione del titolare dell'autorizzazione sanitaria « Santafiora S.r.l. », in sostituzione di « ditta Santafiora di Paci A. » e può essere riportato il codice a barre EAN.

I recipienti a base di PVC Benciv PEB 660 e Dorlyl FC 35, della capacità di litri 1,5, devono essere contrassegnati con etichette conformi all'esemplare allegato alla sopraindicata delibera n. 5503 del 27 maggio 1985.

La Santafiora S.r.l. è stata autorizzata a riportare il codice a barre EAN anche sulle etichette già autorizzate con deliberazione della giunta regionale toscana n. 1266 dell'8 febbraio 1982.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale toscana n. 5502 del 27 maggio 1985, esecutiva ai sensi di legge, l'autorizzazione sanitaria alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale « Santafiora » nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di gas acido carbonico, in contenitori di vetro della capacità di litri 0,5, 1 e 2, di cui ai decreti ministeriali n. 841 del 20 luglio 1965, n. 882 del 28 settembre 1966 ed alla delibera della giunta regionale toscana n. 1265 dell'8 febbraio 1982, è stata trasferita ed intestata dalla ditta Santafiora di Paci A. alla Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, (Arezzo).

La Santafiora S.r.l., è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale « Santafiora », nel tipo come sgorga dalla sorgente, in contenitori della capacità di litri 0,5, 1, 1,5 e 2 ottenuti a partire sia da mescola di policloruro di vinile Benvic PEB 660 che da mescola di policloruro di vinile Dorlyl FC 35, prodotte rispettivamente dalla società Solvay e C.ie e dalla società Dorlyl.

La Santafiora S.r.l. dovrà presentare, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale « Santafiora » in recipienti di PVC per la commercializzazione, certificati di analisi effettuati per la determinazione dei parametri di legge.

I rilevamenti analitici sopracitati saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana e delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939.

I contenitori a base di policloruro di vinile Benvic PEB 660 e Dorlyl FC 35, della capacità di litri 0,5, 1 e 2 devono essere contrassegnati soltanto con etichette, conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale toscana numero 1265 dell'8 febbraio 1982, sulle quali devono essere riportati gli estremi della deliberazione oggetto del presente annuncio, l'indicazione del titolare dell'autorizzazione sanitaria « Santafiora S.r.l. » in sostituzione di « ditta Santafiora di Paci A. » e può essere riportato il codice a barre EAN.

I recipienti a base di PVC Benvic PEB 660 e Dorlyl FC 35, della capacità di litri 1,5, devono essere contrassegnati con etichette conformi all'esemplare allegato alla sopraindicata delibera n. 5502 del 27 maggio 1985.

La Santafiora S.r.l. è stata autorizzata a riportare il codice a barre EAN anche sulle etichette già autorizzate con deliberazione della giunta regionale toscana n. 1265 dell'8 febbraio 1982.

(3632)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Cessazione dall'incarico del commissario per l'esercizio delle funzioni già di competenza dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e degli organi del Ministero del lavoro nei territori di competenza delle unità locali socio-sanitarie di Sulmona e Castel di Sangro.

Con decreto del prefetto della provincia di L'Aquila 13 giugno 1985 il dott. Antonio Bove, presidente dell'unità locale socio-sanitaria di L'Aquila, è stato esonerato, con effetto immediato dall'incarico di commissario per l'esercizio dei compiti già svolti dall'Ente nazionale prevenzione infortuni, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dagli altri organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i territori di competenza delle unità locali socio-sanitarie di Sulmona e di Castel di Sangro.

(3731)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 18 giugno 1985, n. 1-13/2-821, il cognome originario del sig. Bruno Valic, nato a Pola il 18 settembre 1950, abitante a Trieste in via Canova n. 22, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 26 marzo 1985, nella forma italiana di « Valle », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della moglie del predetto, sig.ra Graziella Rihter, nata a Grisignana il 19 settembre 1956, e del figlio Paolo Valic, nato a Trieste l'11 settembre 1978.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(3569)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elevazione, da quattordici a venti, del numero dei posti del pubblico concorso, per esami, a segretario nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro in data 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 98, con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stabiliti i posti in aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, seconda, quarta, sesta e settima, della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 93, con il quale vengono stabiliti i posti delle dotazioni in organico per ogni qualifica funzionale del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Visto il quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal quale vengono indicate le norme in base alle quali si dovrà provvedere alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali mediante concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere e degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1983 registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 275, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, ai sensi del decreto presidenziale 21 luglio 1982 sopra citato, sono risultati disponibili ulteriori posti, tutti da conferire mediante concorso.

Considerata l'opportunità di elevare da quattordici a venti il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e in particolare del nuovo servizio dell'editoria, data l'esigenza di non reiterare inutilmente lunghe ed onerose procedure concorsuali, in relazione anche all'elevato numero di candidati ammessi al concorso che assicura la possibilità di una vasta e soddisfacente selezione;

Tenuto, inoltre, conto dei posti riservati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto presidenziale 9 aprile 1983, citato nelle premesse, è elevato da quattordici a venti posti.

Conseguentemente i posti riservati, a norma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, passano da quattro a sei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1985

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1985
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 23

(3805)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica applicata . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di biochimica applicata della facoltà di farmacia, città universitaria, piazzale A. Moro, 5, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3854)

Concorso a trentuno posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentuno posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 31):

gruppo di discipline n. 60	posti 8
gruppo di discipline n. 61	» 4
gruppo di discipline n. 62	» 2
gruppo di discipline n. 63	» 2
gruppo di discipline n. 65	» 1
gruppo di discipline n. 66	» 1
gruppo di discipline n. 67	» 3
gruppo di discipline n. 69	» 5
gruppo di discipline n. 70	» 1
gruppo di discipline n. 72	» 4

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università predetta.

(3853)

Concorso a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sei posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio (posti 6):

gruppo di discipline n. 21 . . posti 6

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università commerciale « Luigi Bocconi », 20136 Milano, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla predetta Università.

(3852)

Comunicato riguardante le integrazioni all'elenco delle graduatorie esaurite allegate all'ordinanza ministeriale numero 143 del 4 maggio 1985, concernente la presentazione delle domande degli aspiranti a posti di insegnamento quali supplenti, per l'anno scolastico 1985-86, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Facendo seguito ad analogo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985, si rende noto che con circolare ministeriale n. 217 del 5 luglio 1985 sono state apportate integrazioni all'elenco delle graduatorie esaurite allegate all'ordinanza ministeriale n. 143 del 4 maggio 1985, concernente la inclusione degli aspiranti a posti di insegnamento quali supplenti, per l'anno scolastico 1985-86, nelle scuole materne, elementari, secondarie di primo grado, nonché nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Limitatamente alle graduatorie esaurite indicate dalla citata circolare ministeriale, le relative domande debbono essere presentate entro il termine del 5 agosto 1985.

(3817)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rideterminazione dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, conferibili, con decorrenza 1° gennaio 1985, mediante concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, recante norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 12, con il quale, tra l'altro, in attuazione del combinato disposto degli articoli 2, 3 e 6 della richiamata legge n. 301 del 1984, sono stati indetti, in relazione alle vacanze al 31 dicembre 1984, un concorso speciale, per esami, a cinque posti ed un corso-concorso di formazione dirigenziale a cinque posti per il conferimento, con effetto dal 1° gennaio 1985, della nomina alla qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 13, con il quale, tra l'altro, in attuazione del combinato disposto degli articoli 6 e 8 della richiamata legge n. 301 del 1984, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali;

Considerato che successivamente alla data di emanazione dei suindicati bandi di concorso e sino al 31 dicembre 1984, si sono verificate altre disponibilità nella menzionata qualifica di primo dirigente del registro e precisamente:

un posto per il decesso del primo dirigente Guerriero Francesco, avvenuto il 17 agosto 1984;

ventotto posti per l'aumento della dotazione organica della qualifica in argomento, disposto dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che ha sostituito, tra l'altro, il quadro « L » della tabella VI, allegato II, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748;

Ritenuto, altresì, che a norma dell'art. 4, comma 24, del richiamato decreto-legge n. 853 del 1984, nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici IVA, i quali, nell'assumere la denominazione di « primo ufficio imposta sul valore aggiunto » e di « secondo ufficio imposta sul valore aggiunto », dovranno essere diretti da personale in possesso della qualifica di primo dirigente;

Considerato che otto dei ventotto posti portati in aumento alla dotazione organica, potranno essere coperti soltanto dopo l'istituzione dei « secondi uffici imposta sul valore aggiunto », e ciò al fine di poter assicurare al personale preposto alla direzione degli uffici stessi l'effettivo espletamento della funzione di « direttore di ufficio nelle sedi di maggior importanza », prevista, a livello di primo dirigente, dal succitato quadro « L », tabella VI, allegato II, al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Ritenuto che, per i motivi suesposti, al 31 dicembre 1984 possono essere considerati disponibili soltanto venti dei ventotto posti di cui alla nuova dotazione organica;

Attesa la necessità di dover rideterminare il numero dei posti destinati ai concorsi avanti indicati;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti riservato al concorso speciale, per esami, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 12, per il conferimento, con effetto dal 1° gennaio 1985, della no-

mina alla qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, viene elevato da cinque a tredici.

Art. 2.

Il numero dei posti riservato al corso-concorso di formazione dirigenziale indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 12, per il conferimento, con effetto dal 1° gennaio 1985, della nomina alla qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, viene elevato da cinque a quattordici.

Art. 3.

Il numero dei posti riservato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 13, per il conferimento, con effetto dal 1° gennaio 1985, della nomina alla qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, viene elevato da tre a sette.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 130

(3807)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sedi delle prove d'esame del concorso a diciassette posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1984) si svolgeranno nei giorni 1 e 2 ottobre 1985 con inizio alle ore 8 presso le sedi sottoindicate ove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento:

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere D, E, F, G, H, I, L, M, N e O, presso il Palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma;

per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, P, Q, R, S, T, U, V, Z, presso il Centro internazionale Roma (C.I.R.) - Ergife palace hotel, via Aurelia n. 619, Roma, raggiungibile da piazza Irnerio con l'autobus n. 246.

Eventuali rinvii delle date suddette determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1985.

(3758)

CORTE DEI CONTI

Rinvio della pubblicazione del diario di esame della prova scritta del concorso a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare agli uffici con sede in Trento.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1985 sarà pubblicato il diario di esame relativo alla prova scritta del concorso indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985.

(3881)

Dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti;
Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1985 di nomina della commissione esaminatrice;
Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Basta Agostino è dichiarato vincitore del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali della Corte dei conti per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, indetto con decreto presidenziale 21 novembre 1984, con punti 19,21.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1985
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 213

(3882)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 163 del 12 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di sei unità in possesso di elevata qualificazione professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221